

**TRIBUNALE DI BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Fabio FLORINI Presidente
Vittorio SERRA Giudice
Antonella RIMONDINI Giudice rel.

nel procedimento per reclamo iscritto al n. R.G. omissis promosso da:

DEBITORI

RECLAMANTI

contro

BANCA A e BANCA B

AGENZIA DELLE ENTRATE

RECLAMATI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

E' reclamata l'ordinanza pronunciata dal Giudice dell'Esecuzione nella procedura esecutiva immobiliare n. 560/2016 promossa da BANCA A nei confronti di DEBITORI con la quale è stata rigettata l'istanza di sospensiva dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c. avanzata da DEBITORI.

Con l'opposizione i debitori hanno eccepito l'invalidità del mutuo del 12.2.2004 come titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., nonché la nullità del contratto di mutuo fondiario del 18.4.2013 sulla base del quale aveva agito la BANCA A sotto diversi profili e dei contratti bancari ad esso asseritamente collegati.

Con l'ordinanza reclamata il giudice dell'esecuzione ha evidenziato la validità del contratto di mutuo come titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c e ha ritenuto insussistente il *fumus* delle doglianze degli opposenti con riguardo alla nullità del negozio;

Avverso tale ordinanza hanno proposto reclamo DEBITORI riproponendo le doglianze già illustrate in sede esecutiva e chiedendo, in riforma dell'ordinanza impugnata la sospensione dell'esecuzione immobiliare rg. omissis.

La BANCA A e BANCA B hanno resistito al giudizio chiedendo la conferma dell'ordinanza impugnata;

All'udienza del 8 maggio 2019 parte resistente ha eccepito che nelle more del presente reclamo è perito il termine per la instaurazione del giudizio di merito assegnato ex art. 616 c.p.c. deducendosene l'improcedibilità del reclamo. Parte reclamante non ha contestato che il termine assegnato per promuovere il giudizio di reclamo fosse inutilmente decorso.

Il rilievo di parte reclamata è fondato e assorbente.

A seguito della riforma in vigore dal 1 marzo 2006, i procedimenti di opposizione dinanzi al giudice dell'esecuzione sono stati strutturati in due fasi distinte, di cui la prima ha natura precontenziosa ed è finalizzata soltanto alle pronunce endoesecutive previste dagli artt.624 co. I, 618 co. II e 619 co. III c.p.c., essendo il giudizio di merito successivo ed eventuale, perché affidato alla volontà della parte interessata. Il giudice dell'esecuzione, investito di opposizione ex art. 615 co. II c.p.c., è tenuto unicamente a provvedere sull'istanza di sospensione ex art. 624 co. II c.p.c., e ad individuare il giudice competente per il merito, assegnando alle parti il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, dinanzi al diverso giudice ritenuto competente.

Ordinanza, Tribunale di Bologna, Pres. Florini – Rel. Rimondini del 16 maggio 2019

Il giudizio di merito, quindi, è solo eventuale e la sua introduzione è affidata all’iniziativa della “parte interessata”, ovvero del soggetto che, dopo l’intervento del giudice dell’esecuzione, mantiene o acquista – a seconda del contenuto del provvedimento interlocutorio – interesse concreto ed attuale alla definizione del conflitto in sede contenziosa. Il giudizio di opposizione ha dunque inizio con il ricorso al giudice dell’esecuzione, ma l’omesso rispetto del termine per l’introduzione della fase di merito a cognizione piena ad opera della parte interessata comporta l’improcedibilità della relativa azione

Ne consegue – per il caso di sospensione – è preciso onere del creditore precedente, qualora intenda dare impulso all’esecuzione, promuovere la successiva fase di merito. Nel diverso caso, come qui occupa, di rigetto della sospensiva, la parte interessata alla instaurazione della fase di merito è solo l’opponente (debitore o terzo) dal momento che il diniego della sospensiva fa naturalmente proseguire la procedura esecutiva a vantaggio del creditore precedente che, pertanto, rimane inattivo.

E se il debitore non introduce la fase di merito, dimostra di non avere interesse sostanziale ad un accertamento definitivo sui motivi di opposizione. A fortiori ne consegue che non ha interesse sostanziale ad un provvedimento, quale quello che potrebbe essere reso in questa sede di reclamo, che anche se in ipotesi favorevole (in riforma del rigetto della sospensiva) produrrebbe effetti solo interinali e, non avendo natura anticipatoria, non avrebbe alcuna possibilità di stabilizzazione, in mancanza di tempestiva introduzione della fase di merito.

La carenza di interesse sostanziale dell’opponente si traduce in pronuncia di inammissibilità del reclamo (cfr. in senso conforme, Trib. Brindisi 4.12.2012 su Il Caso.it; Trib. Pavia 3.10.2018 su Iusletter.com)

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate in dispositivo, sono poste a carico del reclamante.

Stante il rigetto del reclamo, il Collegio dà atto che ricorrono i presupposti per l’applicabilità dell’art. 13, comma I quater, d.P.R. 115/2002.

P.Q.M.

DICHIARA inammissibile il reclamo:

CONDANNA parte reclamante al rimborso in favore di ciascuna delle reclamate costituite delle spese della presente fase che liquida in € 2.000,00 per compenso di avvocato, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge.

DA’ ATTO che ricorrono i presupposti per l’applicabilità dell’art. 13, comma I quater, d.P.R. 115/2002.

Così deciso nella camera di consiglio della IV Sezione del Tribunale in data 16 maggio 2019.

Il Presidente Fabio Florini
Il Giudice rel.

Antonella Rimondini

**Il presente provvedimento è stato modificato nell’aspetto grafico, con l’eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*